



COPIA

**COMUNE DI BRUSASCO**  
**(Provincia di Torino)**

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 13**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI COMPONENTI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **trentuno**, del mese di **luglio**, alle ore **21,00** nella Sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori:

consiglieri comunali	presenti	assenti
<b>CAPPELLINO FRANCO</b>	x	
<b>ARIETTI GIANNI</b>	x	
<b>GUZZON RAFFAELE</b>	x	
<b>PEROTTO MASSIMO</b>	x	
<b>RONDI NADIA in GIACHINO</b>	x	
<b>CALDARO DANILO</b>	x	
<b>BONADIO ADRIANO</b>	x	
<b>VERCELLI FABRIZIO</b>	x	
<b>RIGAZZI MARCO</b>	x	
<b>NAPOTINI CAMILLA in CHIOZZI</b>		x
TOTALE	9	1

Assume la Presidenza il Sig. **CAPPELLINO Franco** – **SINDACO**.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Giuseppina DE BIASE**.

Partecipa alla seduta in qualità di Assessore Esterno il Sig. **IRICO Massimiliano**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

# COMUNE DI BRUSASCO

P.IVA 02299830014

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

\*\*\*\*\*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERAZIONE N. 13**

**SEDUTA DEL 31/07/2014 ORE 21,00**

**ASSENTI: Camilla NAPOTINI**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI  
COMPONENTI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.**

**L'ISTRUTTORE**

**F.to Rag. Annamaria NICOLA**

# **OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI COMPONENTI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito

l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 convertito in Legge n.68/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - La somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell' imposta unica comunale ( I.U.C. ) ai sensi dell'art .1 comma 682 della legge n. 147/2013, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta odierna, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO come le politiche di fiscalità locale dell'ente, stante il momento di incertezza assoluta sulla determinazione delle risorse disponibili ai fini di bilancio, siano rivolte al ristoro delle risorse originariamente prodotte in termini di IMU sull'abitazione principale, ad oggi abrogata e non coperta da compensazioni o rimborsi;

RILEVATO come, in sede di bilancio di previsione, le risorse finanziarie sono finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio,

EVIDENZIATO come il regolamento comunale sulla I.U.C. preveda all'art. 30 che il Consiglio Comunale determini annualmente in maniera analitica i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto

possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

- pubblica sicurezza e vigilanza	euro	10.200,00
- servizi cimiteriali	euro	17.100,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico dell'illuminazione pubblica	euro	91.590,00
- gestione dei beni patrimoniali e demaniali (quota parte)	euro	32.000,00
- anagrafe stato civile ed elettorale (quota parte)	euro	31.000,00
- istruzione pubblica (quota parte)	euro	20.000,00
- servizi socio-assistenziali	euro	57.200,00
<b>Totale</b>	<b>euro</b>	<b>259.090,00</b>
<b>Gettito TASI</b>	<b>euro</b>	<b>122.000,00</b>
<b>Percentuale copertura servizi indivisibili con gettito TASI 47,09 %</b>		

RITENUTO NECESSARIO, per l'anno 2014, di non avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014 (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) che consente di aumentare l'aliquota TASI nel limite dello 0,8 per mille con obbligo di destinare l'extra gettito alla determinazione di esenzioni e riduzioni;

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014,  
nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

<b>FATTISPECIE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9):	2,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Aliquota zero
Aree edificabili e aree scoperte	Aliquota zero
Altri immobili	Aliquota zero

RITENUTO INOLTRE, che in funzione di mantenere in via continuativa gli equilibri di bilancio ed in funzione della natura di "Imposta" della TASI finalizzata alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili dell'ente è prevista l'applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale così come segue:

Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione:

Euro 50,00, sino ad un massimo di euro 400,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche se non fiscalmente a carico del soggetto passivo.

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito e visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 dicembre 2013 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

VISTE rispettivamente:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :

- ALIQUOTA 2,5 per mille

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ;

**a1) Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**a2) Per pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3) di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capo III TASI - Art.32

DETRAZIONE : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. euro 50,00, sino ad un massimo di euro 400,00 per ciascun figlio di età' non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche se non fiscalmente a carico del soggetto passivo.

4) Di dare atto che le scadenze della TASI sono:

PRIMA RATA ENTRO IL TERMINE DEL 16 OTTOBRE 2014

SECONDA RATA ENTRO IL TERMINE DEL 16 DICEMBRE 2014

con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 ottobre di ogni anno.

5) Di dare atto che la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali è determinata l'aliquota ai fini IMU pari al 3,5 per mille ;

6) Di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, e quindi, l'ALIQUOTA "0" (zero) per mille, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, così come segue:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Fabbricati rurali strumentali	Aliquota zero
Aree edificabili e aree scoperte	Aliquota zero
Altri immobili	Aliquota zero

7) Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte** :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

**come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:**

- pubblica sicurezza e vigilanza	euro	10.200,00
- servizi cimiteriali	euro	17.100,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico dell'illuminazione pubblica	euro	91.590,00
- gestione dei beni patrimoniali e demaniali (quota parte)	euro	32.000,00
- anagrafe stato civile ed elettorale (quota parte)	euro	31.000,00
- istruzione pubblica (quota parte)	euro	20.000,00
- servizi socio-assistenziali	euro	57.200,00

Totale euro 259.090,00

Gettito TASI euro 122.000,00

Percentuale copertura servizi indivisibili con gettito TASI 47,09 %

8) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014** ;

9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del **tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare nella seduta odierna**



***10) di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della IUC devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.***

11) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet.

12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI  
COMPONENTI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

- a) alla regolarità tecnica  
**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Rag. Annamaria NICOLA**

- b) alla regolarità contabile  
**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Annamaria NICOLA**

# IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito

l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 convertito in Legge n.68/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può*

*eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - La somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell' imposta unica comunale ( I.U.C. ) ai sensi dell'art .1 comma 682 della legge n. 147/2013, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta odierna, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO come le politiche di fiscalità locale dell'ente, stante il momento di incertezza assoluta sulla determinazione delle risorse disponibili ai fini di bilancio, siano rivolte al ristoro delle risorse originariamente prodotte in termini di IMU sull'abitazione principale, ad oggi abrogata e non coperta da compensazioni o rimborsi;

RILEVATO come, in sede di bilancio di previsione, le risorse finanziarie sono finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio,

EVIDENZIATO come il regolamento comunale sulla I.U.C. preveda all'art. 30 che il Consiglio Comunale determini annualmente in maniera analitica i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

- pubblica sicurezza e vigilanza	euro	10.200,00
- servizi cimiteriali	euro	17.100,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico dell'illuminazione pubblica	euro	91.590,00
- gestione dei beni patrimoniali e demaniali (quota parte)	euro	32.000,00
- anagrafe stato civile ed elettorale (quota parte)	euro	31.000,00
- istruzione pubblica (quota parte)	euro	20.000,00
- servizi socio-assistenziali	euro	57.200,00
Totale	euro	259.090,00
Gettito TASI	euro	122.000,00
Percentuale copertura servizi indivisibili con gettito TASI 47,09 %		

RITENUTO NECESSARIO, per l'anno 2014, di non avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014 (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) che consente di aumentare l'aliquota TASI nel limite dello 0,8 per mille con obbligo di destinare l'extra gettito alla determinazione di esenzioni e riduzioni;

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

<b>FATTISPECIE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9):	2,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Aliquota zero
Aree edificabili e aree scoperte	Aliquota zero
Altri immobili	Aliquota zero

RITENUTO INOLTRE, che in funzione di mantenere in via continuativa gli equilibri di bilancio ed in funzione della natura di "Imposta" della TASI finalizzata alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili dell'ente è prevista l'applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale così come segue:

Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione:

Euro 50,00, sino ad un massimo di euro 400,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche se non fiscalmente a carico del soggetto passivo.

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito e visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 dicembre 2013 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

VISTE rispettivamente:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Il Sindaco illustra il contenuto della proposta deliberativa e legge le aliquote applicate e le detrazioni previste;

Successivamente mette in votazione il punto all'ordine del giorno;

La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: 9

Astenuti: ==

Favorevoli: 7

Contrari: 2 (VERCELLI Fabrizio e RIGAZZI Marco)

## **D E L I B E R A**

**1)** di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

**2)** di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :

- ALIQUOTA 2,5 per mille

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)

**a)** sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ;

**a1) Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**a2) Per pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**3)** di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capo III TASI - Art.32

**DETRAZIONE** : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. euro

50,00, sino ad un massimo di euro 400,00 per ciascun figlio di età' non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche se non fiscalmente a carico del soggetto passivo.

4) Di dare atto che le scadenze della TASI sono:

PRIMA RATA ENTRO IL TERMINE DEL 16 OTTOBRE 2014

SECONDA RATA ENTRO IL TERMINE DEL 16 DICEMBRE 2014

con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 ottobre di ogni anno.

5) Di dare atto che la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali è determinata l'aliquota ai fini IMU pari al 3,5 per mille ;

6) Di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, e quindi, l'ALIQUOTA "0" (zero) per mille, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, così come segue:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Fabbricati rurali strumentali	Aliquota zero
Aree edificabili e aree scoperte	Aliquota zero
Altri immobili	Aliquota zero

7) Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte** :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

**come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:**

- pubblica sicurezza e vigilanza	euro	10.200,00
- servizi cimiteriali	euro	17.100,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico dell'illuminazione pubblica	euro	91.590,00
- gestione dei beni patrimoniali e demaniali (quota parte)	euro	32.000,00
- anagrafe stato civile ed elettorale (quota parte)	euro	31.000,00
- istruzione pubblica (quota parte)	euro	20.000,00
- servizi socio-assistenziali	euro	57.200,00

Totale euro 259.090,00

Gettito TASI euro 122.000,00

Percentuale copertura servizi indivisibili con gettito TASI 47,09 %



8) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014.**

9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del **tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato** con Deliberazione Consiliare nella seduta odierna.

*10) di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della IUC devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. **Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.***

11) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet.

12) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime resa in forma palese ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to Franco CAPPELLINO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 5/08/2014.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

Brusasco, lì 5/08/2014.

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Brusasco, lì 5/08/2014.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE